

## **CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di allontanamento volatili, animali selvatici e cani randagi sui sedimenti degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ed eventuali zone limitrofe**

**CIG. 5791074172**

Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto il servizio di allontanamento volatili, animali selvatici e cani randagi sui sedimenti degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ed eventuali zone limitrofe.

### **Art. 1) Premessa**

L'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione Aeroporti di Puglia S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto; la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 6.03.2003. Con D.D.G. n.12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all'anno 2043.

### **Art. 2) Oggetto e durata**

L'aggiudicataria si obbliga ad espletare il servizio di allontanamento volatili sui sedimenti degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ed eventuali zone limitrofe, per anni tre a far data dalla data del verbale di consegna del servizio e contratto, alle condizioni di cui al presente capitolato ed in conformità alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla Circolare ENAC APT – 01B del 23/12/2011.

Il servizio prevede una durata di anni 3 (tre) a partire dalla data del verbale di consegna del servizio.

### **Art. 3) Modalità di espletamento del servizio**

#### **PRESENZA CONTINUATIVA E INTERVENTI STRAORDINARI**

Il servizio di allontanamento volatili dovrà essere espletato in modo continuativo sugli scali di Bari e Brindisi assicurando, per entrambi gli aeroporti, la presenza di un falconiere e di un congruo numero di falchi e/o altri rapaci idonei e comunque non inferiori a 5 (cinque), da utilizzare tutti per un migliore esito degli interventi.

Il servizio di allontanamento volatili dovrà essere garantito, per un minimo di 10 ore, per sette giorni la settimana su entrambi gli aeroporti di Bari e Brindisi. Dovrà essere garantita la presenza di un falconiere dall'alba al tramonto (HJ) tutto l'anno ed un altro falconiere, sempre reperibile, con carattere di stagionalità, in funzione dei picchi delle presenze dei volatili che di volta in volta potrebbero interessare l'aeroporto.

Presso gli scali di Foggia e Grottaglie invece, potrà essere espletato un simile servizio, in considerazione delle eventuali necessità, garantendo 16 interventi per anno, su chiamata, con preavviso di 24 ore. L'appaltatore si impegna a garantire eventuali ulteriori interventi straordinari, il cui corrispettivo viene fissato in €400,00, omnicomprendivo ad intervento, ulteriore ai 16 per anno previsti dal presente disciplinare. Il numero degli interventi garantiti, per ciascun anno di espletamento del Servizio, sarà azzerato e quindi non cumulabile con quelli non espletati l'anno precedente.

## ATTREZZATURE

L'allontanamento di cani randagi ed animali selvatici (volpi, lepri, tassi, etc.) dovrà essere espletato con l'ausilio delle attrezzature (foto trappole, gabbie e dissuasori acustici, etc.) messe a disposizione da Aeroporti di Puglia durante il regolare servizio o in orari notturni, ove ritenuto necessario, e secondo le indicazioni all'occorrenza fornite da Aeroporti di Puglia. L'Appaltatore dovrà approvvigionare anche attrezzature necessarie alla cattura ed allontanamento dei cani randagi ed animali selvatici complementari a quelle in dotazione di Aeroporti di Puglia. Inoltre l'Appaltatore dovrà dotarsi delle attrezzature necessarie per eseguire la pulizia e l'igienizzazione da guano infestante e l'installazione e la manutenzione dei sistemi di dissuasione anti volatili compresa una piattaforma elevatrice anche da noleggiare all'occorrenza.

Dovrà inoltre essere garantita la presenza di uno o più automezzi adeguati e conformi alle norme di sicurezza aeroportuali per ciascun aeroporto presidiato (meglio indicate nella circolare ENAC APT-01B del 23/12/2011).

## SUPPORTO SCIENTIFICO, RELAZIONE ANNUALE WILDLIFE STRIKE E FORMAZIONE

Dovrà inoltre essere garantita la presenza non continuativa di un professionista (Dott. in Biologia animale ed ambientale, o laurea equivalente), ente, società o altro organismo con documentata esperienza specifica nel settore, che esegua ispezioni accurate, al meno ogni 6 mesi (due volte l'anno), per ciascun aeroporto (di Bari e Brindisi), con relazione finale circa lo stato dell'arte ed eventuali suggerimenti atti all'eliminazione di eventuali fonti attrattive per l'avifauna ed al miglioramento del servizio.

Il professionista dovrà anche provvedere a predisporre entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno la Relazione annuale Wildlife Strike sia per l'aeroporto di Bari sia per quello di Brindisi oltre a predisporre un Briefing formativo ed informativo annuale, per ciascun aeroporto, per i rappresentanti della Bird Control Unit, a fini formativi.

## ORGANIZZAZIONE

Il Servizio di allontanamento volatili, animali selvatici e cani randagi sarà da intendersi appartenente a tutti gli effetti alla Bird Control Unit (BCU) degli aeroporti di Bari e Brindisi, insieme con gli uffici di Agibilità di Aeroporti di Puglia e sotto la direzione del Post Holder Area Movimento competente per aeroporto, in considerazione di quanto previsto dalle relative procedure operative del Manuale d'aeroporto e Circolari ENAC in vigore (APT-01B del 23/12/2011).

## MONITORAGGIO AVIFAUNA E SOFTWARE DI GESTIONE

Il Servizio di allontanamento volatili dovrà provvedere anche al monitoraggio quotidiano dei volatili e mammiferi con le modalità previste dalla Circolare ENAC e procedure operative dei Manuali d'Aeroporto, per gli aeroporti di Bari e Brindisi, compilando il "Monitoring Form" previsto, al fine di fornire i dati necessari alla ricerca di tipo naturalistico ambientale richiesta da ENAC. L'Appaltatore dovrà anche fornire ad Aeroporti di Puglia idoneo software di gestione sia dei "Monitoring form" sia dei "Bird Strike" al fine di fornire in tempo reale il Bird Strike Risk Index (BRI2) sia mese per mese sia annuale. Sulla base dei dati rilevati ed archiviati sarà predisposta anche la Relazione annuale Wildlife Strike.

## PULIZIA DA GUANO INFESTANTE E POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI DISSUASORI ANTI VOLATILI

Il Servizio di allontanamento volatili dovrà anche provvedere alla pulizia da guano infestante, alla eliminazione dei nidi presenti nel sedime aeroportuale, alla posa in opera di sistemi di dissuasione antivolatili nonché alla manutenzione e pulizia degli stessi. I sistemi di dissuasione saranno forniti da Aeroporti di Puglia.

Gli interventi riguarderanno sia le aree air-side (copertura aerostazione, cornicioni dei manufatti, hangar, passerelle fisse e telescopiche, torri faro, etc.) sia le aree land-side (aerostazione passeggeri, cornicioni dei manufatti, viadotto, etc.).

Gli interventi saranno eseguiti una volta al mese (n. 24 interventi complessivi per anno per entrambi gli aeroporti di Bari e Brindisi, n. 12 per singolo aeroporto), in orario notturno dove ritenuto necessario, e richiederanno tra le attrezzature nella disponibilità dell'Appaltatore anche una piattaforma elevatrice per raggiungere i punti più alti.

Il Servizio di allontanamento volatili dovrà anche provvedere ad uno specifico intervento per la rimozione dei nidi da eseguire in area air-side, una volta per anno, nel periodo primaverile. Anche per questo intervento l'Appaltatore dovrà disporre di una piattaforma elevatrice.

Presso gli scali di Foggia e Grottaglie, potrà essere espletato un simile servizio, in considerazione delle eventuali necessità, su chiamata, con idoneo preavviso. L'appaltatore si impegna a garantire eventuali ulteriori interventi straordinari, il cui corrispettivo viene fissato in € 800,00, omnicomprendente (anche del noleggio della piattaforma elevatrice) ad intervento, ulteriore ai 24 per anno previsti dal presente disciplinare. Il numero degli interventi garantiti, per ciascun anno di espletamento del Servizio, sarà azzerato e quindi non cumulabile con quelli non espletati l'anno precedente.

## LOCALI USO UFFICIO

Aeroporti di Puglia metterà a disposizione dell'Appaltatore, sia per Bari sia per Brindisi, un box prefabbricato (di 20 mq circa) adibito ad ufficio, in area air-side, dotato di servizi igienici con allaccio elettrico ed idrico. Le utenze sono a carico Aeroporti di Puglia mentre sono a carico

dell'Appaltatore gli arredi ed allestimenti, il collegamento telefonico, la sistemazione delle aree esterne per la stabulazione dei rapaci e la realizzazione della voliera.

L'Appaltatore, per tutta la durata del Servizio, dovrà osservare tutte le prescrizioni relative agli aspetti di safety, security, gestione delle emergenze, gestione degli aspetti di tutela dell'ambiente, organizzazione operativa, previsti dal Regolamento di Scalo, dal Manuale d'Aeroporto e dalla normativa vigente (Regolamenti e Circolari ENAC, etc).

#### **Art. 4) Corrispettivo del servizio e termini di pagamento**

Il corrispettivo del servizio di cui all'oggetto è quello corrispondente all'importo offerto in sede di gara che sarà fatturato dall'Appaltatore mensilmente al netto delle imposte.

Il prezzo di cui sopra è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Con la prima fattura di ogni anno sarà corrisposto anche l'importo complessivo annuo di oneri per la sicurezza così come determinata nel bando di gara.

I corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità, verranno liquidati a seguito della verifica tecnico/amministrativa, della regolare esecuzione del servizio e sulla regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC ai sensi del DL 25/09/2002 n 210 convertito in legge n 266/2002 e s.m.i. che verrà effettuato d'ufficio entro 30 giorni.

Effettuata la verifica, la liquidazione della fattura verrà eseguita entro i successivi 60 giorni.

La fattura dovrà riportare il seguente numero di CIG: 5791074172

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 18 e relativa pattuizione.

L'appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

#### **Art. 5) Personale dipendente dell'Appaltatore - Referenti**

L'Appaltatore deve effettuare il servizio con proprio personale dipendente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione a tutti gli obblighi, prescrizioni ed adempimenti previsti in tutti i documenti contrattuali.

Qualora AdP S.p.A., nel corso dello svolgimento del servizio riscontrasse, a suo unico ed insindacabile giudizio, che il numero del personale destinato sia insufficiente e/o inadatto e/o incompetente, disporrà, senza nessun maggior compenso per l'Appaltatore, per il suo adeguamento in termini numerici, agli standard qualitativi, normativi e di sicurezza.

L'Appaltatore è altresì ritenuto responsabile unico dell'operato del personale dallo stesso dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge vigenti, nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme in vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto anche a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque utilizzato nell'espletamento del servizio. È pertanto tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore, comunque, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che, la mancata richiesta da parte di AdP S.p.A. non lo esonera in alcun modo dalle proprie responsabilità.

All'atto della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare ad AdP S.p.A. i nominativi e recapiti del/dei responsabile/i nonché di tutto il personale adibito al servizio in oggetto.

E' ammesso il subappalto nei limiti di legge (30% dell'importo complessivo del servizio).

Qualora l'appaltatore abbia dichiarato in sede di gara di voler subappaltare si impegna ai sensi dell'art. 3. co. 9 legge n. 136/23010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti i subappaltatori le condizioni riguardanti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 6) Variazioni dell'entità del servizio**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, AdP si riserva la facoltà di modificare la consistenza del servizio in oggetto, anche in diminuzione, dandone preventiva e congrua comunicazione scritta all'Appaltatore.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Appaltatore di risoluzione anticipata del contratto e non comporteranno una modifica del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 7) Riservatezza**

L'Appaltatore, e per esso il proprio personale dipendente, è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza su tutto quanto fosse venuto a sua conoscenza durante l'espletamento del servizio.

## **Art. 8) Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella espletata direttamente da AdP S.p.A. e da altri appaltatori o fornitori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, al riguardo prima della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà redigere il DUVRI, giusto D.Lgs. 81/2008, ed in ottemperanza al S.A.G.I.S.S.L. AdP S.p.A. del 25.09.08, prot. 5460.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative ed osservare tutte le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavori, di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di quant'altro sia rilevante ai fini della esecuzione dell'appalto.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nei documenti ivi richiamati si fa riferimento alla normativa in vigore.

L'Appaltatore, inoltre, deve, di propria iniziativa, adottare ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

Ove questi si verificassero, l'Appaltatore deve provvedere al completo e sollecito risarcimento dei predetti danni e di ogni competenza.

## **Art. 9) Custodia**

La "Società" rimarrà custode e depositaria dei beni allocati presso la Aeroporti di Puglia, animali, impianti, attrezzature, materiali, merci e quant'altro di proprietà della "Società" o da essa a qualunque titolo detenuto, assumendo a suo totale carico ogni rischio e pericolo derivante dai beni medesimi ed esonerando espressamente ADP da ogni responsabilità per sottrazioni o danni, anche a terzi, da qualsiasi causa determinati.

## **Art. 10) Assunzione di responsabilità**

La "Società" dichiara e garantisce che tutti i soggetti da essa incaricati di svolgere le prestazioni del presente contratto, presso ADP S.p.A., sono in regola con le vigenti normative in tema di lavoro, previdenza e assicurazione infortuni, assumendo comunque a proprio carico ogni responsabilità per i danni da questi ultimi subiti o arrecati anche a terzi e all'uopo espressamente esonerando ADP S.p.A.

## **Art. 11) Responsabilità - Copertura assicurativa**

L'aggiudicataria esonera la Committente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati.

L'aggiudicataria è responsabile di eventuali danni derivanti alla Committente ed ai suoi dipendenti dal mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie e ambientali in genere.

Polizza assicurativa concernente la RCT/O per l'importo di € 5.000.000,00: in tale polizza la Società Aeroporti di Puglia dovrà essere espressamente riconosciuta quale "Assicurata Aggiunta" e considerati "Terzi" anche i suoi dipendenti.

La stessa polizza dovrà contenere il vincolo a favore di AdP S.p.A, per una durata pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo:

\_ "la presente polizza per una somma pari a Euro 50.000.000,00 è vincolata a tutti gli effetti a favore di AdP S.p.A, concessionaria dei beni demaniali ENAC fino al 12/02/2043; pertanto la Società assicuratrice si obbliga:

\_ a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; a non liquidare alcun indennizzo se non in contraddittorio e con il consenso scritto di AdP S.p.A;

\_ a pagare esclusivamente a AdP S.p.A l'importo della liquidazione del sinistro;

\_ a notificare tempestivamente a AdP S.p.A a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte di AdP S.p.A.

\_ Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, variazioni alle garanzie di polizze (eventi atmosferici, eventi socio/politici...), storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto da parte di AdP S.p.A."

#### **Art. 12) Cauzione definitiva**

A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore dovrà prestare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione deve essere prodotta nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto solo dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. con apposita dichiarazione o restituzione dell'originale;

- che l'Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta della Aeroporti di Puglia S.p.A., il versamento della somma dovuta entro 15 giorni;

- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.);

- che l'ente fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2 comma c.c..

La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni a carico dell'impresa inadempiente.

### **Art. 13) Cessione del contratto**

Il contratto di appalto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte della committente. L'Appaltatore che intenda procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica ad AdP S.p.A. nei modi previsti dalla legge ed acquisire il nulla osta da parte di quest'ultima.

### **Art. 14) - Divieto Subappalto**

In considerazione del servizio da espletare nel sedime aeroportuale questa Stazione Appaltante vieta il subappalto o la cessione in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

### **Art. 15) Penalità**

L'aggiudicataria è sottoposta ad una penale nei casi di ritardo, inadempienza o per interruzione ingiustificata ed anche parziale del servizio e/o per inadempienze degli altri obblighi previsti, commisurata al 5% del corrispettivo rapportato alla media del trimestre precedente, ferma restando la facoltà di Aeroporti di Puglia di procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue. Viceversa nel caso in cui gli importi delle penali superino il 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

### **Art. 16) Risoluzione**

In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente contratto, la Committente diffiderà la ditta ad eliminarla entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di comunicazione. La ditta potrà fornire le proprie controdeduzioni entro lo stesso termine perentorio dalla data della contestazione.

Ove la ditta medesima non provveda ad attuare quanto innanzi indicato e qualora l'inosservanza dovesse permanere, è facoltà della Committente considerare risolto di diritto il rapporto, procedendo all'incameramento del deposito della fideiussione e all'esecuzione del servizio in danno alla ditta inadempiente. A carico della ditta resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti. In ogni caso è salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Committente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.



In caso di risoluzione del contratto la Committente provvederà ad assicurare la prosecuzione del servizio con altra impresa, per un periodo pari a quello residuale rispetto alla durata già prevista nel contratto.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il presente Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.,:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.(conto dedicato);

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate con cui l'appaltatore entrerà in contatto in relazione al servizio presente non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.."

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante agli interessi di mora, penali previste nel Contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento da parte del proprio subappaltatore o subcontraente, a qualsiasi titolo, agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura –ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it). In relazione al presente contratto si impegna, pertanto a temere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'appaltatore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Adp SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c, fermo restando il risarcimento dei danni.

#### **Art. 17) Spese di registrazione**

Le spese relative alla stipula della convenzione e quelle di registrazione, nonché di ogni altra spesa connessa e dipendente sono a carico della Società.

### **Art. 18) Richiamo di norme**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le disposizioni del Codice di navigazione, del Codice Civile e di altre leggi e regolamenti relativi all'oggetto del contratto.

### **Art. 19) Vigilanza**

Il Responsabile del Procedimento, il Safety Manager ed i Responsabili del Servizio, oltre al legale rappresentante della ADP S.p.A., i funzionari dell'ENAC e gli incaricati di ADP (post holder e squadre di agibilità) hanno il diritto di vigilare sull'attività della Società, al fine di assicurare l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto.

### **Art. 20) Foro competente**

Tutte le controversie a qualsiasi titolo nascenti dal contratto vengono concordemente devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Bari.

### **Art 21) Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Michele Cimmarusti

### **Art. 22) Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti del DLgs. 196/2003, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", AdP comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia SpA – con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari

Bari lì 04/06/2014

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Franchini